



# COMUNE DI RUFFANO

## PROVINCIA DI LECCE

### ORDINANZA

N. 32 DEL 07-05-2020

**Oggetto: EMERGENZA COVID-19. DISPOSIZIONI PER IL FUNZIONAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI A SEGUITO DEL DPCM 26 APRILE 2020**

### IL SINDACO

#### VISTI:

- la deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
- il Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “*Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, convertito con modificazioni in legge 5 marzo 2020, n. 13;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante “*Disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 febbraio 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 20 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 1 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 06, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19*”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 52 del 1° marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 4 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 8 marzo 2020, recante “*Ulteriori disposizioni attuative del Decreto Legge 23 febbraio 2020, n. 06 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID -19*”;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 09 marzo 2020, recante *“Ulteriori misure per il contenimento ed il contrasto del diffondersi del virus COVID -19 sull’intero territorio nazionale”*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 marzo 2020, con il quale sono state adottate *“Ulteriori misure per il contenimento e il contrasto del diffondersi del virus Covid- 19 sull'intero territorio nazionale”* e, in particolare con l'art. 1, comma 6, *“.....fermo restando quanto disposto dall'articolo 1, comma 1, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020 e fatte salve le attività strettamente funzionali alla gestione dell'emergenza, le pubbliche amministrazioni, assicurano lo svolgimento in via ordinaria delle prestazioni lavorative in forma agile del proprio personale dipendente, anche in deroga agli accordi individuali e agli obblighi informativi di cui agli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81 e individuano le attività indifferibili da rendere in presenza”*;

- il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante *“Misure di potenziamento del Servizio nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-9”*, convertito, con modifiche, in legge 24 aprile 2020, n.27, il quale con l’art. 87 ha sistematizzato, innovandole, le disposizioni emergenziali sul lavoro pubblico ed ha introdotto il *“Lavoro agile in forma semplificata”* nonché ha imposto la riduzione della presenza fisica del personale negli uffici;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 marzo 2020, recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale»*, con il quale sono stati estesi gli interventi, le prescrizioni, gli obblighi ed i divieti finalizzati al contenimento del Covid-19 (coronavirus) a tutto il 3 Aprile 2020

- il Decreto Legge 25 marzo 2020, n.19, recante *“Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19”*, che dispone che possono essere assunte misure per quanto in oggetto, con particolare riferimento all’art. 1 comma 2 lett. s), che prevede la *“limitazione della presenza fisica dei dipendenti negli uffici delle amministrazioni pubbliche, fatte comunque salve le attività indifferibili e l'erogazione dei servizi essenziali prioritariamente mediante il ricorso a modalità di lavoro agile”*;

- il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 aprile 2020 recante *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, recante misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale*

- la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione n.2/2020 recante *“Indicazioni in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”*;

- la Circolare esplicativa n.2/2020 del Ministro della Pubblica Amministrazione avente ad oggetto *“Misure recate dal decreto-legge 17 marzo 2020 n. 18, recante “Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori ed imprese connesse all’emergenza epidemiologica da Covid 19”*;

- da ultimo, il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 26 aprile 2020, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n.108 del 27/04/2020, efficace dal 4 maggio 2020 che prevede ulteriori disposizioni per avviare la cosiddetta “Fase 2” della emergenza sanitaria in corso applicabili sull'intero territorio nazionale che spiega la propria efficacia sino a tutto il 17/05/2020;

**ATTESO** che il DPCM 26 aprile 2020, nel definire le misure per il contenimento del contagio da COVID -2019 nella cosiddetta “fase due” conferma che la disciplina normativa applicabile al lavoro pubblico continua a rimanere quella contenuta nell’art.87 del D.L. 18/2020 che definisce il lavoro agile come modalità ordinaria di svolgimento della prestazione lavorativa fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica;

**VISTA** la direttiva del Ministro per la Pubblica Amministrazione n. 3/2020 del 4 maggio 2020, la quale, alla luce dell’evolversi della situazione epidemiologica, fornisce nuovi indirizzi operativi alle amministrazioni pubbliche circa le modalità di svolgimento della prestazione lavorativa. La direttiva precisa che fermo il quadro normativo richiamato, l’art.87 deve essere letto alla luce delle misure di ripresa introdotte dal DPCM 26 aprile 2020 che ha ampliato il novero delle attività economiche non più soggette a sospensione;

**DATO ATTO** che:

- con deliberazione di G.C. n. 33 dell’11/03/2020 sono state adottate misure organizzative urgenti in materia di lavoro agile secondo quanto previsto dal D.L. n. 6 del 23.02.2020 al fine di ridurre la presenza del personale dipendente presso gli uffici comunali, fatto salvo il soddisfo delle attività indifferibili da garantire all’utenza sia interna sia esterna;

- con propria ordinanza n. 22 del 23/03/2020 sono state individuati i servizi essenziali e le attività indifferibili da erogare all’utenza in presenza;

**CONSIDERATO** che si rende necessario limitare al massimo la presenza di personale e di cittadini utenti all’interno degli uffici comunali, pur in una prospettiva di cauta apertura dei servizi alla cittadinanza, al fine di potenziare il ruolo propulsivo dell’Amministrazione e assicurare il necessario supporto all’immediata ripresa delle attività produttive, industriali e commerciali secondo quanto disposto dal citato DPCM del 26 aprile 2020

**VISTO** l’art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 (T.U.E.L.):

*[...] 5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. [...]*

## **ORDINA**

Che tutti i Settori del Comune eroghino i servizi a cui sono preposti, mediante la presenza dei dipendenti, con le seguenti modalità:

- 1) I Responsabili di Settore individueranno almeno un dipendente che, anche a turno, presenzi in ufficio alle attività per l’erogazione di servizi ordinari del Comune a favore della cittadinanza e delle imprese e dispongono, per il restante personale, lo svolgimento delle attività di ufficio mediante Smart Working, ovvero la fruizione del congedo ordinario maturato fino al 31/12/2019, assicurando priorità al lavoro agile al personale

secondo i criteri individuati con delibera di G.C. n.33/2020.

- 2) I Responsabili di Settore, titolari di posizione organizzativa, dovranno prestare la propria attività lavorativa in presenza almeno per due volte a settimana, preferibilmente nelle giornate di lunedì e mercoledì, al fine di riprogrammare l'azione amministrativa dell'ente in modo organico ed unitario, oltre che per coordinare e monitorare il lavoro del restante personale.
- 3) Salvo ogni altra disposizione impartita dai Responsabili di Settore **anche con ordine verbale**, la presenza dei dipendenti addetti all'erogazione dei servizi a favore della cittadinanza e delle imprese, si svolgerà con le seguenti modalità:
  - *L'orario di lavoro settimanale degli uffici, salvo i servizi che si svolgono secondo turni diversi, finisce **alle ore 14.00 del venerdì per ricominciare alle ore 7.30 del lunedì.***
  - *Ogni ufficio renderà pubblico un elenco di numeri di telefono a cui i cittadini e le imprese potranno rivolgersi, **dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 11.00**, per chiedere informazioni, consulenze e **prendere appuntamenti**. In questo orario deve essere sempre presente un dipendente che risponda ai numeri che saranno resi pubblici e se al momento il dipendente addetto non può evadere la richiesta, venga annotato il numero del chiamante e predisposto un appuntamento per una telefonata in altro momento della giornata;*
  - *In questa fase il contatto telefonico con l'utenza risulta strategico per evitare che ci sia una eccessiva presenza presso gli uffici e per contingentare detta presenza mediante **un efficace servizio di appuntamenti**;*
  - *Il portone della sede sarà aperto per l'accesso del pubblico, che potrà accedere agli uffici, **preferibilmente su appuntamento, solo dalle ore 8.30 alle ore 11.00 dal lunedì al venerdì**;*
  - *L'attesa del proprio turno, da parte delle persone che si recano negli uffici, non si svolgerà nei corridoi, ma all'esterno o nello spazio tra il portone e l'ingresso, con opportuni inviti a mantenere il distanziamento fisico;*
  - *Il controllo dell'accesso agli uffici e la fornitura di informazioni per raggiungere gli stessi sarà svolto da personale addetto;*
  - *L'accesso agli uffici da parte dell'utenza potrà avvenire solo se dette persone indossano una mascherina che copra naso e bocca (fino a sotto il mento); ai dipendenti è già stato fornito un congruo numero di mascherine e di flaconi di disinfettante per le mani;*
  - *All'entrata degli uffici, ben visibili, saranno posti dispenser di disinfettante e un evidente avviso con le avvertenze per il pubblico;*

- *I dipendenti che maneggiano penne, tastiere, lettori ottici, documenti e quant'altro in modo promiscuo con i cittadini dovranno avere a disposizione guanti e disinfettante liquido per una periodica disinfezione.*
- 4) La presente ordinanza è in vigore dall'11 maggio 2020 e fino al 17 maggio 2020 e comunque sino all'adozione del provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri che proclami la cessazione dello stato di emergenza nazionale o di provvedimenti normativi che consentano la ripresa delle prestazioni lavorativa nella pubblica amministrazione in modalità "*in presenza*".
- 5) Che copia del presente provvedimento:
- sia pubblicato all'albo pretorio on-line e sul sito istituzionale del Comune;
  - sia notificato a tutti i Responsabili per la sua esecuzione;
  - sia trasmesso alla Regione Puglia, alla Prefettura UTG, alla Protezione Civile, al Comando dei Carabinieri, al Comando di Polizia Locale.

IL SINDACO  
Cavallo Antonio Rocco